



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 25/11/2024

**DETERMINAZIONE N. 129/ANA: EMISSIONE RUOLO CONTRIBUENTI
SANZIONABILI PER DIRITTO ANNUALE - ANNI 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 E 2022**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

visto l'art. 18 della legge 580/93;

visto il decreto 8 gennaio 2015 che ha determinato la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera da ogni impresa iscritta od annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 580/93 per l'anno 2015;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 279880 del 22 dicembre 2015 che ha precisato che per l'anno 2016 si applica la riduzione del 40% delle misure determinate con il decreto 8 gennaio 2015;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 359584 del 15 novembre 2016 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 che hanno confermato per l'anno 2017 le tariffe vigenti per l'anno 2016;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 26505 del 16 gennaio 2018 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 che hanno confermato per l'anno 2018 le tariffe vigenti per l'anno 2016;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 432856 del 21 dicembre 2018 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 che hanno confermato per l'anno 2019 le tariffe vigenti per l'anno 2016;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 347962 del 11 dicembre 2019 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che hanno confermato per l'anno 2020 le tariffe vigenti per l'anno 2016;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 286980 del 22 dicembre 2020 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che hanno confermato per l'anno 2021 le tariffe vigenti per l'anno 2016;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 429691 del 22 dicembre 2021 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che hanno confermato per

l'anno 2022 le tariffe vigenti per l'anno 2016;

visto il decreto 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura";

visto il d.m. del 27 gennaio 2005, n. 54, con il quale è stato emanato il regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale alle Camere di commercio;

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 2/C del 23 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale;

vista la determinazione n. 120/Ana del 26 ottobre 2011 con la quale vengono precisati i limiti di aumento della sanzione per recidiva in materia di diritto annuale;

visti il d.lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46, il d.lgs. del 13 aprile 1999, n. 112, riguardanti il riordino del servizio della riscossione - in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 - ed il d.lgs. del 29 luglio 2024, n. 110, recante ulteriori disposizioni di riordino del sistema nazionale della riscossione;

vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 50 del 22 giugno 2017 con la quale è stato affidato, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018, all'Agenzia delle Entrate-riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. l'attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non riscosse dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia;

vista, altresì, la deliberazione della Giunta Camerale n. 67 del 26 giugno 2018 con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 l'affidamento all'Agenzia delle Entrate-riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;

vista, inoltre, la determinazione n. 31/AMM del 11 marzo 2022 con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2024 l'affidamento all'Agenzia delle Entrate-riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;

vista, infine, la determinazione n. 66/AMM del 6 luglio 2024 con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2027 l'affidamento del il servizio di riscossione coattiva tramite ruolo all'Agenzia delle Entrate-riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;

visto l'art. 3 del d.m. del 3 settembre 1999, n. 321, inerente la procedura di formazione e consegna del ruolo con ausilio di Agenzia delle Entrate-riscossione ed in particolare il comma 8

attinente l'esecutività del ruolo;

visto l'art. 17 del d.lgs. del 13 aprile 1999, n. 112, relativo agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

precisato che con determinazione n. 139/Ana del 31 dicembre 2012 si è provveduto ad inibire, contestualmente all'apertura del protocollo di cancellazione d'ufficio, l'iter sanzionatorio riferito al diritto annuale a partire dall'anno 2010 e prima dell'emissione del ruolo relativo all'anno 2010, ritenendo antieconomico procedere all'emissione di ruoli su posizioni per le quali è pressoché certa l'impossibilità di agire per il recupero delle somme dovute, trattandosi di imprese di fatto non operative e non più esistenti;

considerato che, nei casi in cui non sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio, si rende necessario iscrivere a ruolo anche le relative posizioni non sanzionate con i precedenti ruoli;

visto il ruolo relativo alle sanzioni amministrative del diritto annuale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, riepilogato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

ricordato che - con decreto legislativo del 14 giugno 2024, n. 87 - sono state introdotte rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in particolare:

- con riferimento alla misura della sanzione per omesso versamento di tributi, si è registrata la riduzione dalla previgente misura del 30% al 25% (art. 13 d.lgs. 471/1997);
- con riferimento al ravvedimento operoso, le modifiche hanno interessato anche l'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 già oggetto di revisione in passato e in merito al quale il Ministero si era già espresso in ben tre occasioni (circolare 45640 del 17/2/2020 - circolare 16919 del 6/2/2015 - circolare 62417 del 30/12/2008) ritenendo prevalente la normativa di rango secondario (D.M. 54 del 27.01.2005);

ricordato che l'analogia è esclusa dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, ove si discuta di norme che fanno eccezione a regole generali;

ricordato, altresì, che:

- nell'applicazione di tale disposizione, per quel che concerne le norme impositive, dottrina e giurisprudenza sono orientate nell'affermare l'inapplicabilità dell'interpretazione analogica. In tal senso, il ricorso all'analogia è precluso dall'esistenza della riserva di legge di cui all'articolo 23 della

Costituzione;

- tale conclusione, nella valutazione delle norme impositrici come fattispecie rigide e non suscettibili di interpretazione analogica, è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato *"in materia tributaria, l'interpretazione analogica, pur essendo in astratto possibile, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall'art. 14 preleggi (che concerne solo le norme penali e quelle eccezionali), trova, tuttavia, in concreto, difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della loro formulazione"* (Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza n. 10481/2016);

considerato che su tale aspetto è intervenuto direttamente il legislatore con il d.lgs. 219/2023 che ha modificato lo "Statuto del Contribuente" (L. 212/2000) con l'introduzione del nuovo art. 2, comma 4 bis, che recita: *"Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati"*;

richiamato anche il criterio di specialità in base al quale, in caso di antinomia tra due norme giuridiche, prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra;

considerato che vige la tradizione del regime speciale del diritto annuale rispetto ad altri tributi come la circolare n. 62417 del 30/12/2008 preciserebbe: *"variazioni apportate al ravvedimento previsto dall'art. 16 del d.lgs. 472/97 non hanno un automatico effetto di modifica per quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 54/05 il quale "fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale"*;

viste le note di Unioncamere Veneto (spedita il 23 ottobre 2024), della Camera di commercio di Pordenone-Udine (spedita il 25 ottobre 2024) e della Camera di commercio di Trento (spedita il 30 ottobre 2024) inviate a Unioncamere nazionale, e p.c. a Infocamere, con cui chiedono di fornire indicazioni sull'impatto o meno del d.lgs. 87/24;

vista la nota di Unioncamere Lombardia spedita il 30 ottobre 2024 con cui anche le Camere di commercio lombarde chiedono a Unioncamere nazionale quale sia la posizione ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) riguardo alle modifiche portate dall'azione di riforma fiscale condotta dal Governo;

preso inoltre atto che, anche nell'ipotesi che le nuove disposizioni si applichino al diritto annuale, gli attuali applicativi per l'elaborazione del ruolo, forniti da Infocamere,

non risultano comunque adeguati ad esse, in quanto l'eventuale aggiornamento avviene solo a seguito di specifiche indicazioni ministeriali, evidentemente non pervenute;

precisato che:

- applicando come sanzione base il 30%, se emergesse che la sanzione doveva essere pari al 25%, sarebbe sempre possibile, a seguito di istanza di parte, procedere con lo sgravio o con il rimborso;
- per contro, applicando come sanzione base il 25%, il recupero del 5% risulterebbe alquanto improbabile visti i limiti minimi di emissione a ruolo fissati dall'art.3 comma 10 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 e dalla deliberazione della Giunta camerale n. 87 del 23 settembre 2013;

valutato altresì che - quand'anche si ritenesse applicabile la novella - quest'ultima non potrebbe disporre che per il futuro e non per fattispecie e/o violazioni perfezionate prima della sua entrata in vigore (01/09/2024), come meglio dettagliato nel prosieguo:

- visto l'art. 5 d.lgs. 87/2024 che prevede che le modifiche normative avranno effetti: 1) con riferimento al ravvedimento, per le violazioni commesse dai contribuenti a partire dal 01/09/2024 (i ravvedimenti effettuati nel 2024 per violazioni commesse prima del 01/09/2024 saranno, dunque, effettuati sulla base della normativa previgente e non comporteranno effetti negativi per le entrate erariali = motivazione che sta alla base della irretroattività della norma); 2) con riferimento all'attività accertativa, per le violazioni commesse dai contribuenti dal 01/09/2024;
- ricordata, altresì, la previsione di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997 - norma di legge ordinaria - che statuisce l'applicazione, in via generale, del principio della *lex mitior* (disciplina più favorevole al contribuente) - in ogni caso - fa espressamente salva la possibilità di diversa previsione di legge (art. 3, comma 2, d.lgs. 197/1997), così concependo e prevedendo "*ab origine*" la possibile graduazione degli effetti temporali delle sanzioni (come nel nostro caso, in cui si stabilisce appunto la irretroattività della novella);

preso atto che le valutazioni sopra richiamate hanno impatto sia sul bilancio consuntivo 2024 sia sul preventivo 2025;

preso atto che detto ruolo è stato elaborato e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate-riscossione da parte di Infocamere società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane per azioni, e che la data di riferimento per il calcolo degli interessi è il 10 dicembre 2024;

tenuto conto che si è proceduto all'esclusione dal suddetto

ruolo delle imprese debitrice per importi tra € 16,01 e € 30,00 in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta camerale n. 87 del 23 settembre 2013;

considerato che con provvedimento della Giunta camerale n. 118 del 10 novembre 2013 è stata deliberata la rinuncia all'insinuazione nei fallimenti delle imprese al fine di recuperare il credito per diritto annuale per somme fino a € 2.500,00;

visto l'art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 254 del 2 novembre 2005 che stabilisce che sono esclusi gli atti inerenti la riscossione di un credito il cui costo superi l'importo dello stesso;

rilevato che l'importo globale del suddetto ruolo è risultato essere inizialmente pari a € 3.206.052,11;

preso atto che l'Agenzia delle Entrate-riscossione, nel predisporre la minuta del ruolo, ha escluso alcune posizioni a causa di problemi rilevati sul codice fiscale e/o sul Comune di residenza, con una riduzione del carico del ruolo pari a € 18.529,43;

rilevato quindi che il carico di detto ruolo è stato così rettificato in:

€ 3.187.522,68
n. posizioni 30.603

così suddiviso:

anno 2015
€ 307,89
n. posizioni 8
importo 961 € 279,09 (diritto annuale)
importo 992 € 28,80 (interessi);

anno 2016
€ 1.277,12
n. posizioni 12
importo 961 € 1.161,36 (diritto annuale)
importo 992 € 115,76 (interessi);

anno 2017
€ 1.247,11
n. posizioni 26
importo 961 € 1.135,68 (diritto annuale)
importo 992 € 111,43 (interessi);

anno 2018
€ 5.150,86
n. posizioni 48
importo 961 € 4.698,95 (diritto annuale)
importo 992 € 451,91 (interessi);

anno 2019
€ 1.387,29
n. posizioni 15
importo 961 € 916,98 (diritto annuale)
importo 962 € 381,38 (sanzione)
importo 992 € 88,93 (interessi);

anno 2020
€ 1.792,98
n. posizioni 36
importo 961 € 1.172,71 (diritto annuale)
importo 962 € 511,74 (sanzione)
importo 992 € 108,53 (interessi);

anno 2021
€ 14.726,24
n. posizioni 259
importo 961 € 10.253,34 (diritto annuale)
importo 962 € 3.527,13 (sanzione)
importo 992 € 945,77 (interessi);

anno 2022
€ 3.161.633,19
n. posizioni 30.199
importo 961 € 2.459.171,41 (diritto annuale)
importo 962 € 505.516,79 (sanzione)
importo 992 € 196.944,99 (interessi);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/C del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2024, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 2 gennaio 2024 e successive modifiche ed integrazioni;

sentito il responsabile del procedimento;

d e t e r m i n a

- a) per le motivazioni enunciate in premessa, di dare seguito all'elaborazione del ruolo da parte di Agenzia delle Entrate-riscossione relativo alle sanzioni amministrative del diritto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 che presenta un carico di entrata per un totale di € 3.187.522,68;
- b) di affidare agli agenti della riscossione dei tributi competenti per le province, di cui all'elenco allegato A che forma parte

integrante del presente provvedimento, la riscossione del ruolo reso esecutivo in data 15 novembre 2024;

- c) di tener conto che su tali riscossioni l'Ente dovrà corrispondere a ciascun agente della riscossione i relativi oneri di riscossione.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)